

USI CIVICI DI TIONE
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME DA OPERA
“USO INTERNO”

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, connesso agli usi civici di Tione, dispone in materia di assegnazione di legname da opera “uso interno” a favore dei residenti in Tione capoluogo.
2. Sono esclusi i residenti nella frazione di Saone, per cui vale l'Amministrazione separata degli usi civici.
3. Il legname viene assegnato per la necessità relativa alla realizzazione del tetto degli edifici.

Articolo 2

Domande

1. I censiti aventi necessità di legname uso interno dovranno presentare domanda di assegnazione del quantitativo previsto entro il termine di ogni quadrimestre dell'anno solare. Le domande verranno esaminate entro il termine del quadrimestre successivo.
2. Ulteriori domande potranno essere prese in considerazione solo nel caso di urgenti, inderogabili ed accertate necessità che si verificassero per cause straordinarie o di forza maggiore.

Articolo 3

Usi consentiti per legname di uso interno

1. Il legname di uso interno viene concesso ai residenti per i seguenti interventi, da effettuare in C.C. Tione 1^a parte:
 - a) costruzione di nuovi edifici;
 - b) riparazione e interventi su edifici esistenti.
2. Il legname uso interno spetta a tutti i censiti o familiari residenti, per le nuove case, sempreché nelle stesse sia localizzata l'abitazione di colui che ha ottenuto dal Comune la concessione edilizia. Sono escluse le abitazioni destinate ad uso esclusivamente turistico e gli interventi realizzati da società immobiliari.
3. Il legname uso interno spetta inoltre a tutti i residenti per le loro case da monte.

Articolo 4

Utilizzo legname da parte del Comune

1. Legname può essere utilizzato direttamente dal Comune di Tione di Trento per opere pubbliche da realizzare in C.C. Tione 1^a p. e C.C. Tione 2^a p., connesse alla gestione degli usi civici di Tione.

Articolo 5

Esclusioni

1. Non hanno diritto alla concessione di legname uso interno i commercianti, gli industriali e gli artigiani per le necessità delle loro aziende o rifacimento o ampliamento delle stesse.

Articolo 6

Prezzo

1. Il corrispettivo per il legname uso interno in piedi sarà fissato dalla Giunta su proposta dell'Assessore tenendo presente la situazione di mercato, l'eventuale costo di lavorazione, le possibilità finanziarie del Comune, la quantità e l'ubicazione del legname stesso in base alle sezioni previste nel piano economico.
2. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
3. Il prezzo di eventuali piante sradicate o di schianti viene fissato di volta in volta dall'Assessore sentito il Custode forestale contestualmente all'esame della domanda con riferimento generale ai prezzi di cui sopra e alle circostanze dei luoghi e tempi e allo stato delle piante richieste.

Articolo 7

Documentazione da allegare alla richiesta

1. Per le richieste di legname uso interno per la costruzione o riparazione di case, è necessario venga prodotta la seguente documentazione:
 - domanda in carta semplice, firmata dal/i proprietario/i dell'edificio, con indicata la casa, la via il numero civico, nonché la particella edificiale;
 - preventivo analitico e dettagliato del legname occorrente, firmato da un tecnico o dal Carpentiere;
 - schizzo del tetto, firmato da un Tecnico o dal carpentiere, nonché dal richiedente, con indicate le misure del coperto per il quale si chiede la concessione del legname, specificando chiaramente la superficie del tetto;
 - copia della concessione ad edificare o documentazione comprovante i lavori di manutenzione della copertura.

Articolo 8

Modalità per il godimento del diritto di legnatico

1. I beni di uso civico possono essere goduti in natura. In tal caso l'utente provvede a tagliare e trasportare il legname assegnatogli per i suoi bisogni.
2. E' comunque possibile la vendita del legname ad uso interno ottenuto, sia in piedi che a terra.
3. Il taglio deve essere effettuato entro 6 mesi dall'assegnazione da parte del Comune.
4. L'asporto del legname tagliato deve essere effettuato entro 3 mesi dal taglio.
5. Il bosco dovrà essere lasciato in perfetto ordine e la ramaglia non asportata dovrà essere accuratamente accatastata, secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale e del custode forestale, entro il termine dell'asporto del legname.
6. Ove il bosco non risulti adeguatamente pulito verrà ordinato l'adempimento del dovuto entro un termine di 30 gg. e nel caso permanga l'inadempimento, il legname dovrà essere pagato il prezzo di mercato come da asta più recente.
7. I termini predetti potranno essere prorogati dall'Amministrazione in caso di motivata richiesta.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 15/2011 dd. 29.03.2011, divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo comunale dal 01.04.2011 al 11.04.2011.